



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 42 del Reg. Delibere

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2025

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Colomba Gianluigi	Sindaco	Presente
Picco Flavia	Consigliere	Presente
Pulsiano Carla	Consigliere	Assente
Forgiarini Thomas	Consigliere	Presente
Piazza Flavio	Consigliere	Presente
Giorgiutti Mattia	Consigliere	Presente
De Crignis Marco	Consigliere	Presente
Picco Corinna	Consigliere	Presente
Picco Enore	Consigliere	Presente
Picco Elena	Consigliere	Presente
Picco Giacomino	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale reggente Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Gianluigi Colomba nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere rag contabile Bordano

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, contenute nell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili;

VISTI l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la L.R. 4 novembre 2024, n. 9 rubricata "*Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17*" con la quale sono stati apportati alcuni correttivi per risolvere criticità emerse nel corso della prima applicazione della nuova imposta e introdotte alcune novità di carattere sostanziale, tramite la modifica e integrazione degli art. 3, 4, 9, 11, 13, 13 bis, 14 e 20 e l'interpretazione autentica dell'art. 11, comma 1, lettera g), con efficacia dal 1° gennaio 2025;

VISTA la circolare della Regione n. 3/STL/2024 che fornisce uno strumento interpretativo utile per la corretta comprensione delle principali modifiche normative contenute nella citata L.R. 9/2024;

VISTO l'art. 2 della L.R. 17/2022 il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 3 della L.R. 17/2022, contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenente le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), dei fabbricati assimilati all'abitazione principale e del primo fabbricato ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 9/2024 che ha introdotto, al comma 1, dopo la lettera b), la lettera b bis) che prevede la definizione del primo fabbricato ad uso abitativo: *il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui alle lettere a) e b), posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis;*

RICHIAMATO l'articolo 13 bis introdotto dalla L.R. n. 9/2024 il quale definisce le modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo: "*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3. 2. La comunicazione presentata ai sensi del comma*

Parere rag contabile Bordano

l rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata, rubricato “*Aliquote*” ed in particolare:

- il comma 1 il quale fissa l'aliquota di base, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 2 il quale fissa l'aliquota di base, per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, allo 0,7 per cento con possibilità per i Comuni di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 3 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 4 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 6 il quale fissa l'aliquota di base, per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 7 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati strumentali all'attività economica, allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 8 il quale fissa l'aliquota di base, per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993 e dato atto che i terreni agricoli nel Comune di Bordano sono esenti in quanto ricadenti nelle aree montane o di collina come sopra individuate;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 citata secondo cui:

-dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Parere rag contabile Bordano

RICHIAMATA la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

VISTO l'art. 11, comma 1, lettera h bis), della L.R. n. 17/2022 il quale dispone l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 1, della L.R. n. 17/2022 come modificato dalla L.R. 9/2024 sopra citata dispone, in materia di obbligo di pubblicazione, che i Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote ILIA mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione, secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore centrale della struttura competente;

ATTESO che, ai sensi del novellato comma 2 del già citato art. 14 della L.R. 17/2022, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale regionale entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Decreto MEF del 7 luglio 2023 il quale, oltre ad aver individuato le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, ha stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

PRESO ATTO che il Servizio tributi locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la circolare n. 4/STL/2023 chiarisce che il decreto MEF citato non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14;

PRESO ATTO delle previsioni contenute nell'art. 20 della L.R. 17/2022, come modificate dall'art. 8 della LR n. 9/2024;

VISTI:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023) avente ad oggetto il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2023 e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la deliberazione n.5 del 07.03.2023 con la quale venivano approvate le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) a valere per l'anno 2023, nonché la deliberazione del Consiglio
Parere rag contabile Bordano

Comunale n. 60 del 30.12.2023 con la quale si confermavano per l'anno 2024, le aliquote ILIA già vigenti per l'anno 2023;

CONSIDERATE le modifiche intervenute all'articolo 9 della L.R. n.17/2022 con particolare riguardo al comma 2;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2025;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione della presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra l'argomento in esame;

DICHIARATA aperta la discussione e constatata l'assenza di interventi

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 10;

CON VOTI favorevoli 7 e astenuti 3 (Picco Enore, Picco Elena e Picco Giacomino) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

-di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare le aliquote dell'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) per l'annualità 2025, come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

L.R.17/2022	Descrizione sintetica delle fattispecie	Aliquota
art.9		
	Abitazione principale ed immobili equiparati all'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	Esenti per legge
c.1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	0,4 % Detrazione euro 200,00
c.2	Primo fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale e fabbricati ad essa assimilati, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze	0,7 %
c.3	Fabbricati ad uso abitativo diversi da abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze	0,76 %
c.4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, c.3 bis, del D.L. 557/93	0,00 %

Parere rag contabile Bordano

c.5	Terreni agricoli	Esenti per legge
c.6	Aree fabbricabili	0,76 %
c.7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76 %
c.8	Immobili diversi da quelli sopra elencati	0,76 %

- di dare atto che si applicano le esenzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta spettanti per Legge e previste dal vigente *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)”*;
- di dare atti che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- di effettuare entro il termine perentorio del 28 ottobre 2025 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale messo a disposizione dalla Regione, secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore centrale della struttura competente.

Inoltre, con successiva votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli 7 e astenuti 3 (Picco Enore, Picco Elena e Picco Giacomino) espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 23 dicembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 23 dicembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Dott. Gianluigi Colomba

Il Vice Segretario Comunale reggente

F.to Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2025 al 17/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, li 02/01/2025

L'Impiegato Responsabile

F.to Brenda Scussolin

La presente copia informatica è conforme all'originale firmato digitalmente.